

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3129

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLUCCI, LUCASELLI, TRANCASSINI, GEMMATO, RIZZETTO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975, n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni

Presentata il 24 maggio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Sin dal 2018, dopo i tragici fatti verificatisi presso il carcere romano di Rebibbia, quando una madre ha ucciso in carcere i suoi due figli, si è posta la necessità di trovare una soluzione al paradosso di un sistema che prevede la presenza dei figli minori in carcere.

Secondo i dati forniti dal monitoraggio mensile del Ministero della giustizia, nel 2018 i bambini ristretti in carcere con le madri condannate erano 69; al 31 marzo 2021 il numero è sceso a 26 madri con 28 figli negli istituti penitenziari, tra sezioni nido delle case circondariali e Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), e per quanto possano sembrare numeri irrilevanti, si tratta, comunque, di numeri ancora troppo alti e continueranno a esserlo fino a quando anche un solo

bambino sarà sottoposto all'esperienza traumatica della privazione della libertà.

La crescita di un bambino, *in primis*, e la maternità sono incompatibili con il regime carcerario.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nella sua relazione al Parlamento dell'anno 2018 ha scritto: «La presenza di infanti che trascorrono i primi mesi se non anni della propria vita, proprio i più decisivi per la formazione, in un contesto come quello del carcere rappresenta di per sé un grave *vulnus*. E se alcuni Istituti si sono attrezzati con sezioni o stanze nido che ruotano realmente attorno alle esigenze primarie del bambino, va detto che il Garante nazionale ha trovato, in alcune sue visite, anche sezioni che del

nido non hanno davvero nulla: un reparto detentivo classico, talvolta anche in cattive condizioni materiali con carenza perfino di un lettino adatto a un bimbo di questa età, dove i bambini vivono non solo con le loro madri ma anche in promiscuità con le altre donne detenute ».

Lo stesso Garante ha poi sottolineato: « Per questi bambini, che imparano a parlare all'interno del carcere, che acquisiscono familiarità con parole come *blindo* o *passeggio*, che vedono il cielo attraverso finestre con le sbarre, che sono separati dai fratelli e dai padri e che al compimento del terzo anno di età come regalo ricevono la separazione tanto improvvisa quanto dolorosa dalla madre con cui hanno vissuto in simbiosi fino a quel momento, per questi bambini costruire un rapporto positivo con le Istituzioni sarà molto difficile ».

È necessario, quindi, ricercare soluzioni alternative per superare le sezioni nido e gli ICAM e concentrare gli sforzi su una maggiore diffusione delle case famiglie protette come prima possibilità di accoglienza per le madri detenute con figli, dove il bambino non sia privato dell'affetto e delle cure materne e possa, al contempo, crescere in una quotidianità il più « normale » possibile, tra scuola, attività e libertà, per tutelarne la salute e la crescita psicologica, affettiva e sociale. Le case famiglia protette, infatti, sono state previste dall'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, quali luoghi nei quali consentire a donne incinte o madri di bambini di età non superiore a sei anni di scontare la pena. Ad oggi, però, solo poche regioni si sono dotate di tali strutture, con la conseguenza che le detenute, con figli anche molto piccoli, scontano la pena in carcere.

La « bussola » da seguire è solo una: la tutela del superiore interesse del bambino.

La casa famiglia protetta, peraltro, oltre che un luogo di vita per le madri detenute e per i loro figli, può rappresentare anche uno spazio fondamentale per il supporto alla genitorialità e per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle madri detenute.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge reca modifiche alla

normativa vigente in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni, al fine di garantire la tutela dei figli delle persone detenute e i loro rapporti.

In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina e le modalità esecutive delle misure cautelari (articoli 275, 285-*bis* e 291 del codice di procedura penale), per evitare l'applicazione della custodia in carcere alle madri con prole di età fino a sei anni, pur lasciando invariata la clausola dell'eccezionale gravità cautelare per contemperare le esigenze di sicurezza pubblica con i diritti del minore e per scongiurare strumentalizzazioni del nuovo regime.

L'articolo 2 interviene anche sul rinvio dell'esecuzione della pena, prevedendo un più ampio ricorso al beneficio, attraverso l'innalzamento dei limiti di età della prole (articoli 146 e 147 del codice penale).

L'articolo 3 modifica l'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, prevedendo il divieto di esecuzione della pena in carcere per le madri con bambini fino a dieci anni di età dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo e, al contempo, un costante monitoraggio della loro idoneità genitoriale.

L'articolo 4 dispone la revoca dei benefici previsti dalle disposizioni di cui alla presente proposta di legge e la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la sospensione dall'esercizio di essa nell'ipotesi in cui la madre detenuta (o il padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), durante l'esecuzione della pena, commetta un nuovo reato.

L'articolo 5 incide sulla disciplina delle case famiglia protette prevedendo l'obbligo, e non più la facoltà, per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni per individuare le strutture idonee, eliminando la clausola di invarianza finanziaria e sancendo l'obbligo, per i comuni, di adottare gli interventi necessari per consentire il reinserimento sociale e lavorativo delle madri, al termine dell'espiazione della pena detentiva. Si prevede,

in particolare, di valorizzare realtà già esistenti, come le numerose case alloggio per madri e bambini già operative nel territorio, e di mirare al riutilizzo, al recupero e alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali. Ciò consentirebbe, inoltre, di utilizzare i 4,5 milioni di euro del fondo triennale di cui all'articolo 1, commi 322 e 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

Infine, l'articolo 6 interviene sul personale delle case famiglia protette, prevedendo la presenza di operatori sociali, af-

fiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da un medico psichiatra, aventi il compito di supportare la madre nel percorso riabilitativo e di coadiuvarla nell'educazione del figlio, per garantire al bambino una vita normale e per evitare che, sin dalla tenera età, sviluppi risentimenti nei confronti dello Stato e delle istituzioni o coltivi il « germe della criminalità ». Lo stesso personale è, altresì, incaricato di effettuare un monitoraggio costante delle madri ospitate nelle case famiglia protette al fine di verificare se sono in grado di crescere in modo adeguato i loro figli e, pertanto, di mantenere la loro responsabilità genitoriale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 4, primo periodo, le parole: « , salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono soppresse;

b) l'articolo 285-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 285-*bis*. – *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)* – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri »;

c) all'articolo 291, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, verifica le condizioni familiari dell'imputata ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146:

1) al primo comma:

1.1) al numero 2), le parole: « infante di età inferiore ad anni uno » sono

sostituite dalle seguenti: « minore di età fino a sei anni »;

1.2) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) se deve aver luogo nei confronti del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità; »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 2-*bis*) del primo comma del presente articolo, il differimento non opera e la pena viene eseguita presso una casa famiglia protetta se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti »;

b) all'articolo 147:

1) al primo comma, numero 3), le parole: « di età inferiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « di età compresa tra i sei e i dieci anni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma del presente articolo, il differimento non opera e viene disposta l'esecuzione della pena presso una casa famiglia protetta o presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « possono essere ammesse » sono sostituite dalle seguenti: « sono ammesse »;

b) al comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « può avvenire » sono sostituite dalle seguenti: « avviene »;

2) al secondo periodo, le parole: « può essere espiata » sono sostituite dalle seguenti: « è espiata »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale » sono aggiunte le seguenti: « e alle verifiche sull'idoneità genitoriale ».

Art. 4.

(Revoca dei benefici)

1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge sono immediatamente revocati ed è disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la sospensione dall'esercizio di essa, ai sensi dell'articolo 330 del codice civile e dell'articolo 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte al recupero e alla valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. Le amministrazioni comunali possono individuare, al fine della loro utilizzazione ai sensi del primo periodo, beni confiscati alla criminalità organizzata o immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse amministrazioni.

2-bis. I comuni nei quali sono presenti case famiglie protette adottano ogni iniziativa necessaria per facilitare il reinserimento sociale e lavorativo delle donne che

hanno espiato la pena detentiva presso le citate case famiglia, avvalendosi a tale fine della rete assistenziale territoriale ».

Art. 6.

(Personale delle case famiglia protette)

1. Le case famiglia protette devono assicurare la presenza di un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da un medico psichiatra, ai quali è attribuito il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio, mediante un monitoraggio costante che accerti la capacità di esercizio della responsabilità genitoriale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, in materia di requisiti delle case famiglia protette, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.



18PDL0144810